

Decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 2003¹ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC);

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006²,

decreta:

Sezione 1: Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse

Art. 1 Contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti
(art. 4 LPFC)

Il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a 1 258 997 955 franchi all'anno per il quadriennio a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

Art. 2 Contributo di base della Confederazione
(art. 4 LPFC)

Il contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse ammonta a 1 798 568 507 franchi all'anno per il quadriennio a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

Sezione 2: Determinazione dei mezzi finanziari per la compensazione degli oneri

Art. 3 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell'aggravio geotopografico
(art. 7 LPFC)

La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all'anno per il quadriennio a contare dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

¹ RS 613.2

² FF 2007 607

Art. 4 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell'aggravio sociodemografico
(art. 8 LPFC)

La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all'anno per il quadriennio a contare dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 5

- ¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.